

(N. 2180)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro *ad interim* dell'Africa italiana

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

Soppressione del Ministero dell'Africa italiana

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di pace, imponendo, com'è noto, all'Italia la rinunzia ai suoi territori coloniali, ha avuto, fra l'altro, per conseguenza, che il Ministero dell'Africa italiana perdesse quasi totalmente le sue attribuzioni istituzionali.

Altri compiti, con fini ed in campi diversi da quelli istituzionali, il predetto Ministero è stato temporaneamente chiamato ad assolvere, direttamente o in collaborazione con altre amministrazioni, quali quello della tutela dei diritti e degli interessi italiani nei territori delle nostre ex colonie, della assistenza morale e materiale alle centinaia di migliaia di profughi affluiti da quei territori in Patria, del risarcimento dei danni di guerra sofferti dai nostri connazionali nei territori stessi, della liquidazione delle gestioni attive e passive dei cessati Governi coloniali ed enti dipendenti e, da ultimo, quelli inerenti alla organizzazione

provvisoria dell'amministrazione fiduciaria italiana nella Somalia.

A seguito delle decisioni adottate in sede internazionale circa la sorte delle nostre ex colonie, e dopo il perfezionamento giuridico dell'accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana (legge 4 novembre 1951, n. 1301), è venuto ormai a cessare ogni motivo di conservare ulteriormente in vita il « Ministero dell'Africa italiana ».

Poichè, d'altra parte, alcune funzioni da esso disimpegnate a tutela di interessi generali del Paese o di particolari categorie di cittadini non possono considerarsi esaurite, si rende necessario trasferirle ad altri Ministeri, per l'opportuno concentrazione, in base al criterio della rispettiva competenza.

L'unito disegno di legge provvede, perciò, alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana, ed alla soluzione dei conseguenti proble-

mi di ordine amministrativo e tecnico, con la duplice finalità di attuare una razionale distribuzione fra altre Amministrazioni centrali delle residue attribuzioni dell'organo soppresso, e di garantire al personale una soddisfacente sistemazione, ovvero, a sua scelta, un adeguato trattamento di liquidazione.

Quanto al personale che, al centro o presso i Governi coloniali ed enti dipendenti, ha efficacemente collaborato alla realizzazione delle opere di civiltà profuse dall'Italia nei territori delle sue ex colonie, va ricordato che la grande maggioranza di esso è rientrata in Italia, dai campi di prigionia o di internamento sparsi nei vari continenti, soltanto nel 1946-47. Altra notevole parte ha continuato a prestare servizio nei territori coloniali alle dipendenze delle locali autorità amministratrici.

Il numero dei dipendenti e la varietà delle situazioni giuridiche e funzionali non consentivano, evidentemente, all'atto del rientro in Patria di tutte le unità predette, soluzioni radicali del problema della sistemazione. Era, d'altra parte, necessario, in pendenza delle decisioni internazionali circa la sorte delle nostre ex colonie, impedire un'affrettata ed indiscriminata dispersione del personale.

Ciò spiega perchè, in attesa di provvedimenti definitivi, si sia cercato finora di dare immediata soluzione, piuttosto che al problema della sistemazione, a quello della utilizzazione mediante distacchi presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non sono mancati, tuttavia, provvedimenti diretti a dare almeno inizio ad una sistemazione definitiva; ed al riguardo deve ricordarsi che circa 100 unità dei ruoli amministrativi e tecnici dell'Amministrazione dell'Africa italiana sono passati ad altre Amministrazioni dello Stato in forza del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1480; altre unità si sono giovate, al medesimo effetto, di disposizioni speciali di iniziativa di singole Amministrazioni; altre ancora hanno lasciato definitivamente l'Amministrazione in forza degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 12 luglio 1949, n. 386. Negli ultimi anni, infine, numerosi dipendenti sono stati collocati a riposo per raggiungimento dei prescritti limiti di età o di anzianità di servizio.

Con la soppressione del Ministero, il problema si pone, com'è evidente, in termini non più parziali e contingenti.

Secondo le più recenti risultanze, il personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana ammonta a n. 9.656 unità, di cui:

personale di ruolo n. 1.802 unità;

personale non di ruolo n. 7854 unità.

A parte va considerato il personale degli enti dipendenti dai cessati Governi coloniali, ammontante a 1.313 unità, ed il personale degli ex uffici coloniali dell'economia, ammontante a 71 unità.

Di tale complesso, 7.633 unità prestano già servizio presso Amministrazioni statali diverse dal Ministero dell'Africa italiana; 1.006 unità negli ex territori coloniali; 251 in Somalia; 731 presso il Ministero dell'Africa italiana; 235 presso Uffici e servizi periferici od enti dipendenti dal predetto Ministero; 1.184 si trovano in posizioni speciali (aspettativa, ecc.).

La varietà delle situazioni giuridiche e delle funzioni e mansioni del personale interessato ed il fatto che esso si trovi già, nella grandissima maggioranza, in servizio presso altre Amministrazioni statali facilitano, in concreto, la soluzione del problema di una definitiva sistemazione, con adeguamento allo stato giuridico delle singole categorie.

Va, inoltre, ricordato che questo personale, oltre ad avere dato prova della sua capacità anche presso le Amministrazioni di comando, ha particolarmente sofferto per la guerra (il 50 per cento è, infatti, reduce dai campi di concentramento; il 75 per cento ha perduto tutto per la guerra; il 30 per cento ha subito mutilazioni od invalidità). Anche sotto questo aspetto appare equo agevolarne, in quanto possibile, la sistemazione, pur con le diverse cautele ed entro i limiti imposti dalla necessità di evitare, o almeno contenere, l'ulteriore appesantimento del complesso burocratico dello Stato.

In merito ai singoli articoli basterà mettere in rilievo quanto segue:

Art. 1. — Provvede alla soppressione del Ministero.

Artt. 2, 3, 4, 5. — Provvedono alla ripartizione delle attribuzioni residue ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del

tesoro, della difesa e della pubblica istruzione, secondo le fondamentali competenze istituzionali e in base al criterio del prevalente interesse funzionale dei singoli Ministeri. Le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa italiana vengono trasferite al Ministero degli esteri per la considerazione che detto Istituto rivolge ormai la sua attività allo studio dei problemi inerenti alla scelta ed all'avviamento di correnti emigratorie agricole nei vari Paesi.

L'articolo 4 delega il Governo a disporre la messa in liquidazione delle Istituzioni già operanti nell'Africa italiana e di cui non si ravvisi attualmente l'utilità. L'articolo 5 dispone la soppressione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'Africa, del deposito misto speciale di Napoli e delle sezioni staccate non ancora sopresse. Entro detto termine potranno ultimarsi le operazioni che questi Uffici avranno in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 6. — Per la durata di sei mesi, viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un « Ufficio per gli affari del soppresso Ministero » col compito di attuare la ripartizione dei servizi e di amministrare il personale finchè questo non sia definitivamente liquidato o sistemato presso altri Uffici, ai sensi dei successivi articoli.

Artt. 7, 8, 9. — Con la soppressione del Ministero, avrebbe potuto farsi luogo al collocamento in disponibilità degli impiegati di ruolo, secondo le norme del relativo stato giuridico, ed al licenziamento degli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero medesimo, ma per un giusto riguardo agli interessi di questo personale che, prima degli eventi bellici, poteva fare ragionevole assegnamento nella stabilità dell'impiego ed, anzi, su buone prospettive di carriera, si è preferito offrire ad esso la scelta fra un trattamento di liquidazione particolarmente favorevole e la conservazione dell'impiego.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono lo speciale trattamento che sarà praticato, rispettivamente, al personale di ruolo e alle altre categorie menzionate nell'articolo 7 (a contratto tipo, avventizio, a ferma temporanea, a contratto speciale,

a tempo indeterminato), che facciano domanda di cessazione dal servizio.

Tra i benefici accordati al personale di ruolo merita rilievo la concessione dell'aumento di cinque anni (di sette per gli ex combattenti ed assimilati) del servizio utile a pensione e tra i benefici accordati all'altro personale il computo di talune interruzioni di servizio determinate dalle vicende belliche.

Art. 10. — Oltre ai benefici di cui all'articolo 8, il personale del ruolo di governo che chieda la cessazione dal servizio, può ottenere l'iscrizione agli albi dei procuratori e degli avvocati senza esami e senza limitazione del numero dei posti, purchè abbia prestato rispettivamente dieci o quindici anni di servizio e purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sull'ordinamento delle menzionate professioni. La norma trova giustificazione, oltre che nella finalità di favorire al massimo l'esodo volontario del personale del ruolo di governo, nella particolare natura delle funzioni, non soltanto amministrative, ma anche in parte giudiziarie, che il personale stesso esercitava nei territori delle ex colonie.

Art. 11. — Fino a quando siano disposti i trasferimenti del personale presso le varie Amministrazioni e le cessazioni dal servizio, si rende necessario stabilire la posizione del personale stesso a seguito della soppressione del Ministero.

L'articolo 11 a ciò provvede, disponendo la utilizzazione del personale, nella posizione di comando, nelle Amministrazioni presso le quali già trovasi distaccato o presso quelle nei confronti delle quali avviene il trasferimento delle attribuzioni o, infine, presso l'Ufficio istituito, a norma dell'articolo 6, presso la Presidenza del Consiglio.

In attesa dell'emanazione del provvedimento delegato di cui all'articolo 15, analogamente è regolata la posizione del personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale e della Libia destinato a prestare servizio presso il Ministero dell'Africa od altre Amministrazioni.

Art. 12. — Al personale a contratto tipo è stata già concessa la facoltà di chiedere l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici, a termini dell'articolo 14 della

legge 5 giugno 1951, n. 376. Lo stesso personale è ammesso, con la presente legge (art. 7), a godere di speciale trattamento in caso di cessazione volontaria dal servizio.

Nell'articolo 12 si configura tuttavia l'ipotesi che taluni dipendenti a contratto tipo non si avvalgano nè dell'una nè dell'altra disposizione e si stabilisce che, nell'ipotesi configurata, il personale resta nell'attuale posizione di comando. Le Amministrazioni tra cui lo stesso personale sarà ripartito vengono autorizzate a rinnovare i contratti ad ogni scadenza, col trattamento giuridico ed economico risultante dal contratto in rinnovazione.

Rescindendosi successivamente il contratto, al personale di cui trattasi sarà corrisposto un trattamento in misura inferiore a quella prevista per i casi di cessazione volontaria dal servizio.

Art. 13. — Prevede l'inquadramento, nelle categorie del personale avventizio, del personale a contratto speciale a tempo indeterminato che alla entrata in vigore della legge risulta destinato in servizio presso Amministrazioni dello Stato e che non abbia fatto domanda di cessazione dal servizio. Agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza sono considerati utili gli stessi servizi e periodi di tempo riconosciuti ai fini dello speciale trattamento per cessazione volontaria dal servizio (art. 9).

Il personale a contratto speciale che non risulta ancora utilizzato in Amministrazioni dello Stato viene invece licenziato (ultimo comma), col trattamento previsto dall'articolo 9, esclusa, per ovvie ragioni, l'applicazione della norma di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

Art. 14. — Per altra equa considerazione degli interessi del personale di ruolo, cui sono venute meno le aspettative di carriera che prima degli eventi bellici ad esso offrivano i ruoli del Ministero dell'Africa italiana, si prevede il conferimento, per promozioni non oltre il grado V, della metà dei posti resisi vacanti a seguito delle cessazioni volontarie dal servizio e prima che siano disposti i trasferimenti in altri ruoli, di cui al successivo articolo.

Non è da temere che la lusinga della promozione trattenga il personale dalla presentazione

della domanda di cessazione volontaria perchè si presume che sia prevalente l'interesse a godere del trattamento speciale previsto per quest'ultimo caso.

Art. 15. — Per il trasferimento del personale nei ruoli di altre Amministrazioni si sono profilati due opposti interessi:

a) quello degli impiegati delle Amministrazioni presso le quali il trasferimento è da effettuare. Detti impiegati si riterrebbero certamente danneggiati nelle loro aspettative di carriera da un mero inserimento di altri impiegati nel ruolo, secondo il grado e l'anzianità;

b) quello degli impiegati da trasferire, i quali tendono ad ottenere l'inserimento negli altri ruoli con assoluto rispetto del grado e dell'anzianità di grado.

Dovendosi necessariamente rinviare i termini precisi della soluzione ad un provvedimento delegato, si è prevista una facoltà alternativa tra il sistema dei ruoli aggiunti (naturalmente transitori) e il sistema dell'aumento, parimenti transitorio, di posti nei ruoli ordinari delle singole Amministrazioni, in modo da lasciare al decreto legislativo la scelta concreta tra l'una e l'altra soluzione, secondo le prevalenti esigenze delle Amministrazioni, in relazione anche alle diverse situazioni dei rispettivi ruoli.

E così come sembra ovvio prevedere, in entrambi i casi dell'accennata alternativa, un normale sviluppo di carriera, è altrettanto ovvio che, mentre il conferimento dei nuovi posti da istituire per assicurare detto sviluppo deve essere riservato agli impiegati provenienti dai ruoli del Ministero dell'Africa italiana, questi ultimi non devono ledere le precostituite aspettative degli altri impiegati usufruendo di proporzioni più favorevoli.

Il provvedimento delegato di cui sopra dovrà inoltre stabilire:

a) le norme necessarie per favorire la cessazione volontaria dal servizio del personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale e della Libia e la sistemazione presso pubbliche amministrazioni del personale che non usufruisca di detta facoltà. Il penultimo comma dell'articolo detta i prin-

cipi e i criteri direttivi cui dovrà uniformarsi il provvedimento;

b) le norme idonee a consentire l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Anche per il personale di cui alla precedente lettera a) il rinvio al provvedimento delegato è consigliato dalla varietà dei casi e dalle diverse strutture dei precedenti rapporti di impiego. Per il personale di cui alla lettera b) il rinvio è determinato dalla considerazione di non porre turbative all'impiego, ora necessario, presso l'Istituto centrale di statistica.

Art. 16. — Dichiara applicabili le disposizioni della legge al personale di tutte le categorie in essa considerate che prestino servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia e dell'Eritrea.

Il disegno di legge non contiene alcun riferimento all'articolo 81 della Costituzione, in quanto il maggior onere riferibile esclusivamente al trattamento di favore accordato per l'esodo volontario del personale, è soltanto eventuale, e comunque non valutabile preventivamente. In ogni caso all'onere predetto si fa fronte con le somme già stanziare nei capitoli per gli assegni fissi di attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dell'Africa italiana, istituito con regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205, modificato con regio decreto 8 aprile 1937, n. 431, è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero dell'Africa italiana sono trasferite come segue:

1. — *Al Ministero degli affari esteri:*

a) le attribuzioni inerenti all'Amministrazione fiduciaria della Somalia;

b) le attribuzioni concernenti gli interessi pubblici e privati e i servizi pubblici italiani nei territori della Libia e dell'Eritrea;

c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie italiane ed ai nativi dell'Africa orientale italiana e della Libia residenti in Italia;

d) il servizio per il rientro in Italia ed il ritorno in Africa dei cittadini italiani;

e) le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa italiana, a termini del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1939, n. 730.

2. — *Al Ministero dell'interno:*

a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;

b) le attribuzioni demandate al Ministero dell'Africa italiana con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

c) le attribuzioni inerenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

3. — *Al Ministero delle finanze:*

a) i servizi e l'Azienda relativi al Monopolio statale delle banane di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni.

4. — *Al Ministero del tesoro:*

a) le attribuzioni in materia di risarcimento dei danni di guerra nei territori già di sovranità italiana in Africa;

b) le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle passate gestioni, attive e passive, nei Governi coloniali, eccetto quelle di cui al successivo n. 5, nonchè le attribuzioni inerenti alla resa dei conti ed alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

5. — *Al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra presso il Ministero del tesoro:*

— le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, e successive norme integrative.

6. — *Al Ministero della difesa:*

a) le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Africa italiana e concernenti, a qualsiasi titolo, il personale militare e militarizzato, fatta eccezione per gli impiegati civili dello Stato militarizzati, già in servizio o di stanza nei territori di sovranità italiana in Africa e tuttora in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea;

b) il servizio stralcio militare.

7. — *Al Ministero della pubblica istruzione:*

— l'amministrazione del Museo coloniale.

Art. 3.

La Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, esercita le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Le Commissioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 3 febbraio 1938, n. 591, per la revisione dei prezzi degli appalti di lavori pubblici nel-

l'Africa italiana, di cui all'articolo 1 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 2109, per l'esame delle riserve relative alle opere pubbliche nell'Africa italiana, ed agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la corresponsione di acconti sui crediti relativi a forniture, prestazioni varie e lavori pubblici in Africa italiana, sono soppresse e le relative funzioni sono devolute al Comitato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, da integrarsi con due funzionari del soppresso Ministero dell'Africa italiana mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, saranno trasferite ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio del prevalente interesse funzionale, le attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana nei riguardi di istituzioni, società ed associazioni, di qualunque natura e denominazione.

Il Governo è delegato a disporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, la messa in liquidazione degli enti pubblici con fini economici o di altra natura, già operanti nell'Africa italiana e della cui conservazione non si ravvisi attualmente l'utilità. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei Commissari liquidatori, sarà stabilita la procedura di liquidazione nonché il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.

Art. 5.

Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, che non lo siano state ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1949, n. 51, sono soppresse entro il termine di due mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Col decorso dello stesso termine viene soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.

La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa italiana è soppressa.

Art. 6.

Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, un « Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana », diretto da un funzionario di grado non inferiore al IV di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.

Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvederà con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali.

Art. 7.

Può essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua età ed anzianità di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente articolo 6.

In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, è consentita altresì la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle di-

pendenze delle Autorità locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano.

La cessazione dal servizio avrà effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.

Art. 8.

Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana collocato a riposo ai sensi del precedente articolo 7 è concesso:

a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente e profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta;

b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrisondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di età e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione o di assegno di caro-viveri, e quello di attività a titolo di stipendio, indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e indennità di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari a sei mensilità del predetto trattamento di attività;

c) in aggiunta alla indennità per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualità dello stipendio, della indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennità di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

Art. 9.

Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni,

nonchè al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sarà corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 7, una indennità pari a tante mensilità di stipendio o retribuzione, d'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato

Al personale indicato nel secondo comma dell'articolo 7, l'indennità è liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma.

In aggiunta alla indennità di cui ai commi precedenti, è corrisposta ai personali ivi previsti una semestralità degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verrà trasferita in proprietà, a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione.

Nei confronti dei personali stessi sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennità di cui al presente articolo:

a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorità di occupazione bellica;

b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;

c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

Art. 10.

I funzionari del ruolo di governo in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto,

quando ne facciano richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti agli albi dei procuratori e degli avvocati, senza limitazione di numero, purchè abbiano prestato, rispettivamente, dieci o quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

Art. 11.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso amministrazioni diverse da quella dell'Africa italiana, continua a prestare servizio nella attuale posizione.

Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente articolo 2 continua nella propria destinazione, in qualità di comandante, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.

Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi, che non venga assegnato all'ufficio di cui al precedente articolo 6, sarà ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente articolo 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, in proporzione delle rispettive esigenze.

I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il Tesoro.

Le competenze spettanti al personale comandante, nelle misure fissate per la sede in cui il personale è destinato in servizio, sono a carico dell'Amministrazione di destinazione, a decorrere dalla data del comando.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Esse si applicano altresì al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente articolo 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.

Art. 12.

Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, resta nell'attuale posizione giuridica ed economica fino alla scadenza dei contratti in corso, o fino al 31 dicembre 1952, se i contratti vengano a scadere prima di tale data.

L'Ufficio di cui al precedente articolo 6 e, dopo la sua cessazione, le Amministrazioni fra cui lo stesso personale sarà ripartito, sono autorizzati a rinnovare i contratti ad ogni successiva scadenza, col trattamento giuridico ed economico risultante dal contratto in rinnovazione.

Al detto personale, in caso di mancata rinnovazione del contratto, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9.

Art. 13.

Il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti destinato in servizio presso Amministrazioni dello Stato e che non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7 è inquadrato con effetto dalla data del distacco, ed esclusa ogni corresponsione di competenze arretrate, nelle categorie del personale statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in base al titolo di studio ed alle mansioni esercitate dalla stessa data nonchè alla categoria di appartenenza presso l'Amministrazione di provenienza.

Al detto personale è conservato, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza del trattamento economico in godimento, nella misura effettivamente praticata dall'Amministrazione, a titolo di stipendio o retribuzione, rispetto al trattamento per gli stessi titoli pertinente alla categoria in cui è effettuato l'inquadramento, tenuto conto della anzianità di servizio statale.

Nei confronti del medesimo personale non potrà farsi luogo ad alcun recupero per pagamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo:

a) il servizio prestato presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente alle dipendenze delle locali autorità di occupazione bellica;

b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque prestato in soggezione delle forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;

c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

Il personale di cui al comma primo del presente articolo il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, non risulti utilizzato presso Amministrazioni dello Stato, è licenziato con diritto al trattamento economico di cui al precedente articolo 9, nella misura spettante alla data stessa. A tal fine resta escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera c) del citato articolo 9 e nessun assegno è dovuto per il periodo intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e la data del licenziamento.

Art. 14.

Nel periodo di sei mesi previsto dall'articolo 6 della presente legge, i posti di ruolo del Ministero dell'Africa italiana che si renderanno vacanti nei gradi non superiori al quinto per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7 potranno essere

conferiti per promozioni in misura non eccedente la metà.

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione saranno esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta del funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio di cui all'articolo 6, nonché di tre funzionari di grado V nel personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione è integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo A più elevato in grado del rispettivo corpo.

La Commissione di disciplina è costituita di tre funzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui uno avente grado non inferiore al V, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado VI.

Art. 15.

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizione che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonché un normale sviluppo di carriera.

A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, a seconda delle rispettive esigenze, o dei posti aggiunti ai ruoli ordinari o dei separati ruoli aggiunti, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; detti ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo

gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti a personale di diversa provenienza; e le promozioni relative non potranno essere effettuate in proporzioni superiori a quelle consentite al corrispondente personale dei ruoli ordinari delle rispettive Amministrazioni.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per favorire la cessazione volontaria dal servizio del personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale e della Libia e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non usufruisca di detta facoltà.

Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonché presso gli uffici della Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso dovranno uniformarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano.

Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a con-

sentire l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto Centrale di Statistica ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale alla fine del comando sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Amministrazione Fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per il trasporto dei fondi disponibili, anche in conto residui, dallo stato di previsione della spesa del soppresso Ministero dell'Africa italiana a quelli delle altre Amministrazioni alle quali sono attribuiti i relativi servizi o è trasferito il personale di detto Ministero in dipendenza della presente legge.